

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4797 del 11/09/2017
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta CAMPANI FRANCESCO - Bibbiano
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4957 del 08/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 21226/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 - Ditta "**CAMPANI FRANCESCO**" - Bibbiano (RE).

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Visto la Deliberazione della Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e la Deliberazione della Giunta Regionale n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CAMPANI FRANCESCO**", avente sede legale e impianto ubicato in comune di **Bibbiano - Via G.B. Venturi n.21/D**, per l'attività di distributore di carburanti, acquisita al protocollo di Arpae n.PGRE/2017/8330 del 14/07/2017;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Bibbiano, prot.n.9712/2017, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/2017/9965 del 29/08/2017, ed il parere di conformità del Gestore del servizio idrico integrato ivi richiamato, prot. RT012385-2017-P del 02/08/2017, che considera lo scarico in pubblica fognatura conforme alle disposizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, visto l'adeguato trattamento applicato alle acque meteoriche di piazzale dello stabilimento;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**CAMPANI FRANCESCO**" ubicato nel comune di **Bibbiano - Via G.B. Venturi n.21/D**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** - Scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Allegato 2** - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Lo scarico in pubblica fognatura oggetto della presente autorizzazione è costituito dalle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali del distributore carburanti.
- Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali del distributore carburanti sono raccolte da griglie e sono condotte ad un impianto aziendale di pretrattamento dotato di: pozzetto deviatore per le acque di seconda pioggia, vasca di accumulo e disoleatore per le acque di prima pioggia, e pozzetto di ispezione posto prima dello scarico in pubblica fognatura.
- Le acque di seconda pioggia sono scaricate separatamente nel collettore della fogna bianca, assieme alle acque provenienti dalla rete di raccolta delle acque meteoriche delle coperture.
- A valle del pozzetto di ispezione vengono fatte confluire anche le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale gestore.

Prescrizioni

1. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia dei piazzali dello stabilimento deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale del Gestore del SII addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
4. I reflui devono essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
5. In riferimento alla rete fognaria aziendale (e relativi sistemi di pretrattamento) che convogliano i reflui nella pubblica fognatura, possono essere scaricate nella fogna bianca esclusivamente le acque di seconda pioggia come individuate dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006.
6. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
7. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
8. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica del territorio.

Devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.